

# GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

**AUDIZIONE NELL'AMBITO DEL COMITATO RISTRETTO ISTITUITO DALLA VII  
COMMISSIONE CULTURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SULLE PROPOSTE DI  
LEGGE AVENTI PER OGGETTO**

**Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa  
delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti  
C. 953 Aprea (adottata come testo base)  
e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C.  
1468 De Pasquale e C. 1710 Cota**


**MARTEDI 27 GENNAIO 2009**

## **MEMORIA**

### **A) Autogoverno delle istituzioni scolastiche**

#### **Questioni**

- Autonomia statutaria nel rispetto della Costituzione ed in particolare del Titolo V;
- Organi di Governo (stabiliti dalla legge);
- Organi di partecipazione (stabiliti dagli statuti delle istituzioni scolastiche);
- Competenze, composizione e funzionamento dell'Organo di Governo (denominato Consiglio di amministrazione nel testo A.C. 953 e altrimenti nei testi abbinati C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota);
- Competenze, composizione e funzionamento dell'Organo tecnico (denominato Collegio dei docenti nel testo A.C. 953 e testi abbinati C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota);
- Principi generali per l'istituzione da parte delle scuole di organi di partecipazione degli studenti e delle famiglie;
- Competenze, composizione funzionamento degli organi di valutazione degli apprendimenti degli studenti e dell'istituzione scolastica;



# GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

- Possibilità per le istituzioni scolastiche, secondo criteri fissati con regolamento ministeriale, di trasformarsi in Fondazioni (delega al Governo), (cfr. art. 2 A.C. 953).

## **Osservazioni**

La F.G.U. da tempo e in numerose occasioni sia con pubblici incontri di studio e approfondimento sia nelle sedi istituzionali competenti ha segnalato la necessità di una profonda riorganizzazione del sistema di governo delle istituzioni scolastiche.

In particolare ritiene che l'introduzione della Dirigenza e il riconoscimento di una sua area autonoma di contrattazione, in mancanza della detta riorganizzazione abbia introdotto una oggettiva situazione di squilibrio tra le diverse componenti della scuola, senza realizzare appieno quella autonomia di gestione che il provvedimento si proponeva.

Allo stesso modo gli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti, fermi ai Decreti delegati del 1974, risultano superati nella loro impostazione, che faceva molta confusione tra compiti di indirizzo e programmazione e di gestione e controllo.

L'incertezza e la confusione, assieme all'atteggiamento di "sindacalista dei propri figli" che molte famiglie hanno adottato in mancanza di regole chiare, hanno creato negli ultimi decenni una grave erosione dello spazio professionale dei insegnanti, costituendo, per ammissione di quasi tutti gli esperti del settore, una delle cause principali della crisi della professione docente e della conseguente demotivazione.

Demotivazione che viene aggravata dall'esponenziale aumento delle incombenze burocratico-amministrative in carico ai docenti, epifenomeno della crescente impiegatizzazione della nostra professione che, anche con il contributo delle OOSS tradizionali, si è realizzata negli ultimi decenni.


Questa "involuzione" della professione docente è avvenuta a tutto detrimento del lavoro d'aula e delle attività connesse, che ad avviso della F.G.U. deve essere il centro della professione docente. Una completa riforma del sistema di governo delle istituzioni scolastiche secondo la F.G.U. non può non tenere in debito conto queste premesse.

Sulle proposte all'esame la F.G.U., nel breve lasso di tempo a sua disposizione, ha elaborato le seguenti osservazioni generali, riservandosi naturalmente di formulare una valutazione puntuale dei provvedimenti che di volta in volta daranno applicazione ai principi contenuti nelle Leggi in esame.

Premesso che la F.G.U. si contraddistingue per l'atteggiamento non-ideologico con il quale ha sempre analizzato i provvedimenti legislativi in materia scolastica, indipendentemente dalla parte politica che li propone, il giudizio della F.G.U. entra nel merito delle disposizioni e, dal punto di vista dei docenti, ne valuta le conseguenze sulla professionalità degli insegnanti e sulla qualità dell'insegnamento.

La F.G.U. si propone, con la propria attività di Organizzazione sindacale e di Associazione professionale, prioritariamente il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- l'istituzione di un'area di contrattazione separata per gli insegnanti che riconosca e valorizzi la loro funzione specifica e che, in particolare, riconosca la dimensione intellettuale del lavoro della docenza;
- la diffusione della consapevolezza che l'attività dell'insegnante è quella di "trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità", come recita il D.L. 16 Aprile 1994, n. 297 (Parte III, titolo I, Capo I);



# GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

- la promozione della scuola come Istituzione della Repubblica italiana e l'opposizione alla sua trasformazione in un "quasi-servizio" a domanda individuale;
- l'istituzione di un Consiglio nazionale della Docenza, con articolazioni regionali, come organo di autogoverno della professione;
- l'istituzione di un albo professionale degli insegnanti, preludio alla formazione di un ordine dei professionisti dell'insegnamento;
- il superamento del processo di aziendalizzazione delle istituzioni scolastiche e delle RSU di istituto in quanto tale organo è in netto contrasto con la specificità professionale dei docenti (la contrattazione d'istituto, così come strutturata oggi, incide negativamente sulla vita scolastica, è fonte di tensione ed è segnata da insanabili conflitti di interesse);
- la riorganizzazione del sistema di governo delle istituzioni scolastiche con la definizione di organismi di indirizzo e programmazione e altri di controllo e gestione;
- la definizione precisa degli ambiti di intervento delle diverse componenti l'istituzione scolastica: Dirigenti scolastici, Docenti, altro personale, Genitori, Studenti nel rispetto delle competenze professionali degli insegnanti;
- il riconoscimento del "tempo professionale" del docente, che supera la semplice definizione di lezione per abbracciare tutte le attività sommerse legate alla professione dell'insegnante.

Sui punti caratterizzanti il progetto di Legge Aprea e gli altri progetti analizzati, la F.G.U. ha espresso le seguenti considerazioni:

***Sulle questioni che riguardano l'autonomia statutaria e il governo dell'istituzione scolastica*** la F.G.U. ribadisce le seguenti posizioni:

- è preferibile sostituire la denominazione di "Consiglio di amministrazione" con la più consona, per storia e tradizione italiana, di "Consiglio dell'istituzione scolastica" o "Consiglio di scuola";
- è necessario precisare che al governo delle istituzioni scolastiche partecipano le varie componenti "ognuna per i propri ambiti specifici e nel rispetto della sfera di competenza professionale del docente", ciò anche in considerazione della presenza di "esterni" previsti dalle diverse proposte di legge;
- in particolare è preferibile la sfera delle competenze professionali sia in capo ai docenti, anche attraverso l'affidamento della presidenza del collegio dei docenti, organo di indirizzo e programmazione, ad un docente eletto dallo stesso collegio;
- l'approvazione del P.O.F. deve rimanere competenza del Collegio dei docenti, sentite le altre componenti dell'istituzione scolastica, il Consiglio di scuola lo assume e lo emana;
- l'approvazione del piano annuale delle attività relativo alla parte docente è preferibile rimanga competenza del Collegio dei docenti, sentite le altre componenti dell'istituzione scolastica, il Consiglio di amministrazione/scuola lo assume e lo emana;
- necessaria la rigorosa definizione delle competenze degli organi di indirizzo e programmazione da una parte e quelle di gestione e controllo dall'altra; questo permetterebbe di evitare l'attuale confusione, i conflitti e la tensione nelle scuole;
- la composizione del Consiglio di amministrazione/scuola, lasciata alla definizione di un regolamento interno in alcuni progetti di legge, deve però garantire la presenza significativa della componente dei docenti che non può diventare minoritaria rispetto al complesso delle altre componenti interne ed esterne.



# GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

***Sulle questione degli organi di valutazione del funzionamento dell'istituto*** la F.G.U. ribadisce le seguenti posizioni:

- importante il riferimento alla valutazione "dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità del servizio scolastico" come strumento per verificare l'attività svolta e i risultati conseguiti e ritrarre il POF successivo e non è legata al finanziamento dell'Istituzione scolastica.

***Sulle questione della trasformazione dell'istituzione scolastica in fondazione*** la F.G.U. ribadisce le seguenti posizioni:

- la contrarietà alla trasformazione delle istituzioni scolastiche in fondazioni, in quanto non risolverebbe il problema della qualità dell'insegnamento e creerebbe disparità tra le istituzioni scolastiche (tra i diversi ordini di scuola e tra diverse realtà geografiche e socioeconomiche del Paese), oltre a prefigurare un processo di privatizzazione dell'Istruzione Pubblica;

## **B) Stato giuridico dei docenti**

### **Questioni**

- Contrattazione (area contrattuale autonoma);
- Articolazione della professione docente, formazione in servizio e valutazione;
- Associazionismo professionale.

### **Osservazioni**


La F.G.U. ha, fin dalla sua nascita nel 1988, rivendicato per gli insegnanti uno status giuridico di natura professionale, in analogia con quanto avviene per altre professioni che sono riconosciute come ambiti autonomi nella Pubblica Amministrazione (vedi settore medico all'interno del SSN).

Il mancato riconoscimento di uno specifico status professionale ha portato ad un progressivo processo di impiegatizzazione della funzione docente, costretta ancora all'interno delle norme generali inerenti il pubblico impiego.

A nostro avviso questo è uno dei motivi che hanno portato, insieme ad una visione prevalentemente sindacale tradizionale della scuola come contenitore di una potenziale disoccupazione intellettuale e ambito di creazione di posti di lavoro privi di processi di qualificazione effettiva, ad una situazione di preoccupante demotivazione della categoria dei docenti.

La creazione di RSU di Istituto, in un'ottica di aziendalizzazione astratta dell'Istituzione scolastica, in cui chi contrae è il "personale della scuola", senza alcuna distinzione tra funzione docente e personale ATA, ha accentuato la visione della docenza come elemento meramente strumentale per il funzionamento dell'organizzazione della scuola privandolo delle caratteristiche proprie della professionalità e della responsabilità ad essa connessa.

La proposta di Legge 953 APREA (vedi art. 12, cc.1 e 2 e art. 22), su questo punto, va nella direzione auspicata dalla F.G.U.



# GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

Così pure è apprezzabile la proposta di Legge n. 813 NAPOLI, che richiama la necessità di definire uno statuto degli insegnanti con la creazione di un albo nazionale dei docenti del sistema nazionale di istruzione suddiviso in sezioni regionali.


Dal riconoscimento dell'autonomia professionale dei docenti e della loro responsabilizzazione professionale deriva l'opportunità di valorizzare finalmente l'Associazionismo professionale come espressione non più legata alla vecchia cultura sindacale, ma rappresentante la scuola in azione, la professione viva, la ricerca e la formazione. In questo senso apprezziamo il dispositivo degli artt. 19, 20, 21 della Proposta di Legge APREA.

**Sulla prima questione** quindi la FGU ribadisce le seguenti posizioni.

- Si esprime un giudizio positivo per ciò che concerne le proposte (in particolare APREA e NAPOLI) di riconoscere un'area di contrattazione dei docenti separata dal personale ATA e impiegatizio.
- Si esprime un giudizio positivo sulle proposte che mirano al superamento dell'attuale struttura di contrattazione organizzata in RSU di Istituto. Si ricorda agli Onorevoli Deputati che in questo momento esistono tanti contratti di Istituto quante sono le Istituzioni Scolastiche (10.746) con una enorme confusione e spesso una disparità di interpretazione delle norme che determina contenziosi e disparità di trattamento tra docenti che svolgono stesse funzioni e stessi carichi di lavoro, ma collocati in istituzioni scolastiche differenti. Si ricorda che le RSU di Istituto sono composte da tre membri. In totale più di 30.000 lavoratori della scuola e più di 10.000 dirigenti sono coinvolti in trattative contrattuali senza averne spesso le capacità e le competenze. Si consideri poi il numero di ore di permessi sindacali attribuiti ai membri delle RSU di Istituto per completare il quadro di una organizzazione delle relazioni sindacali elefantica, disomogenea e spesso inefficiente. Gilda ha sempre proposto invece una articolazione contrattuale su livelli più alti. Un primo livello nazionale, un secondo livello regionale (o in subordine provinciale o di città metropolitana). Il livello Regionale dovrebbe definire i criteri generali di ripartizione delle risorse alle scuole, i criteri interpretativi delle norme contrattuali inerenti la parte normativa del personale docente in area contrattuale separata da quella degli ATA, le interpretazioni autentiche in caso di conflitti, ecc. Alle singole scuole resterebbe unicamente l'onere di ripartizione specifica del fondo di Istituto rispetto al Piano annuale delle Attività e l'applicazione delle norme definite in sede superiore. Per fare questo basta che vi sia una rappresentanza sindacale tradizionale di istituto nominata dalle OO.SS. maggiormente rappresentative con il compito di valutazione e controllo.

In merito alla **seconda questione** (Articolazione della professione docente, formazione in servizio e valutazione), FGU esprime le seguenti valutazioni:

- Gilda degli Insegnanti ha sempre definito la funzione docente come apicale. La libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione non consente una struttura gerarchica tradizionale nell'organizzazione del lavoro e nei suoi contenuti. Ciò nonostante è da mettere in rilievo che la mancanza di processi di valorizzazione della professionalità e di controllo degli standard minimi previsti per la professione determina la necessità di definire una articolazione della professione docente adeguata all'organizzazione e ai compiti della scuola dell'autonomia. In particolare è elemento dirimente per procedere ad una diversa articolazione della professione, definire i processi di reclutamento uscendo da una lunga fase di contraddittori provvedimenti sul reclutamento che non sono riusciti a garantire standard di preparazione e qualità nell'insegnamento e hanno contribuito a creare un



# GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

esercito di insegnanti precari, alcuni di loro definibili come precari “storici” con più di vent’anni di insegnamento attivo nella carriera (vedi in seguito).


Gilda degli Insegnanti ha valutato con attenzione i progetti di Legge APREA, COTA, DE PASQUALE in cui sono evidenziati percorsi di reclutamento e di articolazione della professione. Su tali proposte la F.G.U. esprime le seguenti osservazioni.

## ARTICOLAZIONE DELLA PROFESSIONE DOCENTE

- Ribadendo il principio della inopportunità di definire livelli di gerarchia sovraordinata nella funzione della professione docente, Gilda prende atto, pur con perplessità e preoccupazione, che nei progetti di legge APREA e COTA si propone una articolazione della “carriera” dei docenti in diversi livelli. Prendendo come riferimento il progetto APREA (che prevede il docente iniziale, ordinario ed esperto) si pone in rilievo positivamente il dettato del comma due dell’art 17, il rimando al fatto che “l’articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica”. Ciò nonostante la nostra preoccupazione è anche relativa al limite dei contingenti per i livelli di cui al comma 9 che è stabilito su compatibilità più economiche che funzionali e agli aspetti che caratterizzerebbero in modo troppo generico le funzioni attribuite ai “docenti esperti”.

Partendo dall’assunto che da una diversa articolazione di una professione all’interno di una organizzazione del lavoro deve dipendere una diversificazione delle funzioni, si intende che il passaggio tra un livello ed un altro debba implicare una diversificazione degli accessi ad attività funzionali diverse in particolare per ciò che concerne la figura del “docente esperto” (si pensi alla funzione di coordinatore di classe, di coordinatore di dipartimento, di funzione strumentale, di presidente o coordinatore del collegio dei docenti, ecc.). ***A quali diverse funzioni corrisponda il passaggio da un livello ad un altro non è dato sapere in modo articolato nei progetti di Legge presentati.*** Preoccupa altresì che non sia definito chiaramente il contingente dei docenti esperti che non deve essere solo stabilito a livello regionale e/o provinciale, ma anche a livello di singola Istituzione scolastica per garantire alcune figure di riferimento funzionale (tutor, comitato di valutazione, ecc.) con lo status di docente esperto. Tantomeno è chiarito come le scuole possano garantire al loro interno un numero sufficiente di docenti esperti a fronte di processi di mobilità volontaria. ***La figura del docente esperto, se non chiarita a livello di differenziazione funzionale, potrebbe inoltre ingenerare l’immagine per le famiglie e gli studenti di corsi o classi privilegiati perché nel consiglio di classe sono presenti docenti esperti a differenza di altre classi o corsi dove essi sono assenti.***

- Positivo nel progetto APREA è la reintroduzione di scatti di anzianità biennali.
- Nel progetto APREA (art. 14) è prevista la figura di vicepresidente proveniente da forme concorsuali specifiche. Questa proposta ci sembra fragile essendo mancante nella proposta un progetto di riorganizzazione delle funzioni separando nettamente la parte gestionale da quella della progettazione didattica.
- L’applicazione della proposta APREA prevede, così come è stata delineata, una struttura organizzativa della scuola di tipo anglosassone che risulta non applicabile nel nostro ordinamento amministrativo e scolastico (dirigente nominato da consigli di amministrazione o da autorità locali, docenti assunti su domanda individuale, staff di dirigenza definito autonomamente da dirigente o consiglio di amministrazione con concorsi specifici per ogni scuola, ecc.). La F.G.U. ribadisce in ogni caso che se si riconoscesse specificità alla figura gestionale di vicepresidente debbano essere contestualmente riconosciute figure di coordinamento dell’attività didattica elette direttamente dal collegio dei docenti.



# GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

## VALUTAZIONE

- La F.G.U. ribadisce che un eventuale sistema di valutazione dei docenti sia da attribuire ad organismi di valutazione in cui la componente professionale dei docenti sia determinante e non meramente finalizzata al controllo burocratico-amministrativo degli atti di loro competenza.

## ASSOCIAZIONISMO PROFESSIONALE

La F.G.U. è nata come associazione professionale e su questi temi è particolarmente sensibile. Valorizzare l'associazionismo professionale significa far uscire la rappresentanza dei docenti da ambiti tradizionalmente sindacali per sviluppare una cultura della professione cui discendono responsabilità conseguenti. Problema di fondo è mettere mano alla normativa vigente che consente all'autorità amministrativa in maniera discrezionale o con criteri troppo generici di riconoscere ad una associazione di docenti lo status di associazione professionale (potenzialmente sono centinaia le associazioni "professionali" che potrebbero chiedere l'accREDITAMENTO presso il MIUR). E' opportuno introdurre un criterio di riconoscibilità dell'associazione oggettivo in termini di associati e di diffusione sul territorio nazionale, Positivo in ogni caso è il giudizio sul dettato dell'art. 7 APREA, così pure è positivo il giudizio sull'art.8.

Gilda propone di costituire a livello regionale e nazionale il Consiglio Nazionale della Docenza formato da rappresentanti eletti con scadenza triennale tra i candidati espressi dalle associazioni professionali riconosciute dal MIUR a livello nazionale.

## **C) Percorsi di formazione iniziale, abilitazione all'insegnamento e modalità di reclutamento**


### **Questioni**

- Tipologie della formazione generalista e specialistica;
- Esame di Stato per abilitazione all'insegnamento.
- Concorsi (di istituto, regionali e/o percorsi di valutazione post-specializzazione e propedeutici alla stabilizzazione all'insegnamento) (cfr testi A.C. 953, 1710 e 1468);
- Albi regionali.

### **Osservazioni**

La F.G.U. ha valutato con attenzione i progetti di Legge APREA, COTA, DE PASQUALE in cui sono evidenziati percorsi di reclutamento collegati ad articolazioni della professione innovativi. Su tali proposte Gilda esprime le seguenti osservazioni.

- Riteniamo che la professione docente non possa essere definibile per la sua complessità e per la sua strategica importanza per l'istruzione e formazione delle generazioni future come professione di serie B. In questo senso il titolo di studio necessario per l'accesso alla professione deve essere quello di laurea specialistica (anni tre+due) in cui deve essere



# GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

garantita e sviluppata l'attenzione per i contenuti delle discipline oggetto di insegnamento con una quota di discipline inerenti la didattica e la pedagogia applicata all'insegnamento.

- In questo senso appare positivo il contenuto della proposta APREA (art.13). Proponiamo di ridurre al 20% i crediti formativi universitari previsti per l'area pedagogico-professionale per i corsi finalizzati all'insegnamento delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.
- Non è invece condivisibile il contenuto della proposta DE PASQUALE che prevede solo la laurea triennale come titolo minimo di accesso ai concorsi pubblici per l'insegnamento con una previsione di due bienni di specializzazione, uno presso le Università e uno presso gli Istituti scolastici.
- Non si condivide nell'articolato APREA (art. 16) la proposta di concorso di Istituto con il quale le singole Istituzioni scolastiche potrebbero indipendentemente dal punteggio di abilitazione e dai titoli in possesso del docente provvedere all'assunzione del docente dopo l'espletamento di un concorso specifico per Istituto. Riteniamo che tale proposta, che riflette una ipotesi di organizzazione scolastica di tipo anglosassone e lontana dalla cultura e dalla tradizione amministrativa italiana, sia inaccettabile. Al di là delle implicazioni di natura organizzativa e gestionale (immaginiamo il povero docente abilitato girare l'Italia per partecipare a decine di concorsi di Istituto che devono gestiti con procedure ad evidenza pubblica...) riteniamo che l'abilitazione ottenuta dopo il percorso di studi sia titolo per la partecipazione a concorsi regionali effettuati su contingenti determinati per classi di concorso a cadenza triennale e con commissioni d'esame che garantiscano trasparenza, equità e correttezza nelle valutazioni.

Dopo il superamento del concorso regionale, l'anno di inserimento di cui all'art. 15 APREA diventa ulteriore momento di verifica e di valutazione delle capacità professionali del docente nel singolo Istituto.


In sintesi, la F.G.U. ribadisce:

- la necessità che il titolo di accesso ai pubblici concorsi sia quello della laurea specialistica (3+2). La preparazione deve essere non generalista e deve prevedere periodi di tirocinio attivo nelle classi con valutazione da parte di docenti tutor;
- l'accesso alla professione può avvenire in ogni caso esclusivamente mediante procedure concorsuali pubbliche.
- la necessità di concorsi pubblici di natura prevalentemente specialistica e disciplinare in particolare per l'accesso al rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado;
- il giudizio negativo rispetto ad ogni ipotesi di assunzione diretta da parte delle Istituzioni Scolastiche o addirittura da parte del Dirigente;
- l'opportunità di costituire albi regionali della docenza.

## **D) Autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e libertà di scelta educativa delle famiglie**

### **Questioni**

- Decentralizzazione (attuazione Titolo V Costituzione);



# GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Federazione GILDA UNAMS

- Accreditamento regionale delle istituzioni scolastiche pubbliche (statali e non statali paritarie);
- Attribuzioni e risorse attraverso il criterio della "quota capitaria" (delega al Governo) (cfr. art. 11 A.C. 953).

## **Osservazioni**

**Sulla prima questione** la F.G.U. ribadisce le seguenti posizioni:

- la revisione delle norme proposte al fine di rispondere al dettato dell'art. 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione risulta necessaria;
- l'autonomia concessa alle istituzioni è sicuramente positiva, solo se si colloca in un quadro normativo nazionale forte, coerente e prescrittivo delle norme generali; l'applicazione dell'autonomia scolastica è stata finora molto difficile, spesso il risultato non è stato quello sperato e si è creata una forma di particolarismo/frammentazione nella quale ogni singola istituzione si è arrangiata come ha potuto, con risultati modesti per quanto riguarda la qualità dell'insegnamento;
- si rileva che dall'analisi dei dati OCSE, suddivisi per aree geografiche, emerge una profonda differenza nella preparazione degli studenti tra le diverse regioni, fatto che deve essere superato mediante l'ampliamento di processi in rete sovra regionali in cui vengono valorizzate le esperienze d'eccellenza, uscendo dalle logiche autoreferenziali dell'autonomia delle singole scuole.

**Sulla questione "della quota capitaria"** la F.G.U. ribadisce le seguenti posizioni:

- è fortemente contraria all'impostazione della proposta di legge APREA in quanto rifiuta la logica del toyotismo culturale, nella quale è la famiglia che gestisce l'istruzione-formazione dello studente, come se fosse un qualsiasi bene di mercato, come un frigorifero o un'automobile. Il giovane studente è una risorsa per tutta la società nella quale vive e le risorse economiche investite per la sua istruzione-formazione non sono un bene privato o un voucher da spendere per servizi a domanda individuale, ma esse provengono necessariamente dalla fiscalità generale in quanto aventi per oggetto servizi non divisibili e accessibili (addirittura obbligatori) per tutta la cittadinanza. L'istruzione e la formazione delle giovani generazioni sono un valore collettivo e non possono essere delegate alla singola famiglia. E' questo il motivo che giustifica che l'istruzione, come la salute sono finanziate dalla fiscalità generale. In questo senso riteniamo che i docenti all'interno del sistema statale dell'Istruzione ricevano un preciso mandato sociale, come emerge chiaramente dal dibattito costituzionale.

Analogie con altri Paesi dell'UE in cui vengono applicate forme di buoni scuola o voucher non possono essere accettate in presenza di un sistema di welfare completamente diverso e di contesti culturali e costituzionali diversi. Si ricorda in ogni caso che tali sistemi di finanziamento della scuole non hanno prodotto successi formativi significativi nei Paesi anglosassoni e in molti Stati degli USA.